



Simulazione dell'Esame di Stato per la professione di Dottore Commercialista

Roma 10 novembre 2020

Trinchese Gabriella
Dottore Commercialista e Revisore Legale



Tema:

- Il candidato, dopo aver esaminato le varie forme di scissione, illustri i principali aspetti civilistici dell'operazione di scissione.

 - Il candidato ipotizzi, utilizzando dati a scelta, una scissione totale proporzionale in due società beneficiarie neocostituite, dando evidenza degli effetti contabili di tale operazione sulla situazione patrimoniale della società scissa e delle beneficiarie nonché delle relative scritture contabili.

 - Infine il candidato illustri i principali aspetti fiscali dell'operazione di scissione.
-



Punti da trattare:

- ❑ Il candidato, esaminate le **(1) forme di scissione**, si soffermi sugli **(2) aspetti civilistici**.
 - ❑ Il candidato rediga poi, utilizzando dati a scelta, un **(3) esempio di scissione totale proporzionale in due società beneficiarie neocostituite**, dando evidenza degli effetti contabili di tale operazione sulla **situazione patrimoniale** della società scissa e delle società beneficiaria nonché delle relative **scritture contabili**.
 - ❑ Infine, il candidato illustri i principali **(4) aspetti fiscali delle operazioni di scissione societaria**
-



Punti da trattare:

- 1) Forme di scissione - *Artt. 2506, 2506 bis, co. 4 c.c.*
 - i. Scissione totale
 - ii. Scissione parziale
 - iii. Scissione asimmetrica
 - iv. Scissione di società in stato di liquidazione
 - v. Scissione proporzionale
 - vi. Scissione non proporzionale
 - vii. Scissione inversa
 - viii. Scissione negativa
-



Punti da trattare:

2) Aspetti civilistici

- a) **Progetto di scissione - Art. 2506 bis c.c. (Art. 2501-ter – Progetto di fusione)**
 - b) **Situazione patrimoniale, relazione illustrativa e relazione degli esperti (Art. 2506-ter c.c. – Art. 2501-quater, 2501-quinquies, 2501 - sexies)**
 - c) **Deposito degli atti prima dell'assemblea (Articolo 2501-septies)**
 - d) **Approvazione delle assemblee delle società partecipanti (Articolo 2502 c.c.)**
 - e) **Iscrizione delle delibere presso il registro delle imprese (Articolo 2502 -bis c.c.)**
 - f) **Atto di scissione (Articolo 2504 c.c.)**
 - g) **Effetti della scissione (art. 2506 – quater c.c.)**
-



Punti da trattare:

3) Caso Pratico: scissione totale proporzionale in due società beneficiarie neocostituite

4) Aspetti fiscali

- a) Neutralità della scissione (Art. 173 Tuir)
 - b) Affrancamento "ordinario"(art. 176 co. 2-ter del TUIR)
 - c) Affrancamento derogatorio (art. 15 co. 10 del DL 185/2008)
 - d) Bonus aggregazioni previsto (art. 11 del D.L. n. 34/2019)
-



1. Forme di scissione - *Artt. 2506, 2506 bis, co. 4 c.c.: tipicità e atipicità*

L'art. 2506 c.c. sebbene sia rubricato "forme di scissione", non comprende tutte le ipotesi legali di scissione, bensì solo alcune di esse, mentre le altre forme di scissione sono disciplinate dall'art. 2506-*bis*, co. 4, c.c. rubricato "Progetto di scissione".

- i. Scissione totale
- ii. Scissione parziale
- iii. Scissione asimmetrica
- iv. Scissione di società in stato di liquidazione
- v. Scissione proporzionale
- vi. Scissione non proporzionale



L'art. 2506, co. 1, c.c. prevede, con una formulazione alquanto generale che «*con la scissione una società assegna **l'intero suo patrimonio** a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o **parte del suo patrimonio**, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci*».

Ai sensi dell'art. 2506, co. 2, c.c. è invece consentita la scissione c.d. "asimmetrica" in cui ad alcuni soci (della scissa) non vengano attribuite partecipazioni nella/e società beneficiaria/e della scissione, bensì nella scissa; in tale ipotesi è richiesto il consenso unanime da parte dei soci.

La scissione di società in stato di liquidazione, il cui scopo è meramente liquidativo è prevista dall'art. 2506, co. 4, c.c. purché non si sia dato inizio alla ripartizione dell'attivo tra i soci.



Con riguardo alle altre forme di scissione “tipiche”, si osserva che l’art. 2506-bis, co. 4, c.c., contiene seppure in maniera implicita, la disciplina delle **scissioni c.d. non proporzionali** in quanto contempla la possibilità di adottare criteri diversi di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie, e più specificatamente di attribuire ai soci della scissa partecipazioni nelle società beneficiarie in misura non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria al capitale sociale della società scissa.

In prassi, cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, in orientamenti societari, L.E. 2 - (Scissione non proporzionale e scissione asimmetrica- 1° pubbl. 9/08) che afferma che «Nella scissione tipica le azioni o quote delle società risultanti da tale operazione (scissa e beneficiarie) sono attribuite ai soci in misura proporzionale alla loro partecipazione originaria. Costituiscono eccezioni a tale principio la scissione non proporzionale e la scissione asimmetrica [...] Perché ricorra tale fattispecie (scissione non proporzionale) è tuttavia indispensabile che nessun socio sia escluso dalla assegnazione, anche se minima, di partecipazioni in tutte le società risultanti dalla scissione, compresa la scissa. [...]».



Relativamente ai criteri di ripartizione delle quote che sono emesse dalle società beneficiarie, è possibile individuare:

- ✓ un criterio proporzionale: mediante il quale le azioni o quote delle società beneficiarie sono assegnate ai soci della scissa in base alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale della scissa (c.d. “scissione proporzionale”);
- ✓ un criterio non proporzionale: in base al quale le quote o azioni delle società beneficiarie sono assegnate ai soci della scissa senza tenere conto delle originarie percentuali di partecipazione, ma in modo da attribuire delle partecipazioni il cui valore complessivo, considerati anche i conguagli, sia equivalente al valore della partecipazione precedentemente detenuta (c.d. “scissione non proporzionale”).



Oltre a tali forme tipiche di scissioni, sono state individuate dalla prassi ulteriori fattispecie cosiddette “atipiche”, in quanto non perfettamente coincidenti con lo schema e il procedimento tipizzato nel nostro ordinamento.

- “Scissione inversa”; specularmente alla fusione inversa, coesistono due elementi essenziali: la società scissa deve essere socia della beneficiaria e negli elementi patrimoniali della società scissa assegnati alla beneficiaria è inclusa la partecipazione (non necessariamente per intero) detenuta dalla scissa nella beneficiaria; per effetto di tale operazione, la società beneficiaria riceverà nel proprio patrimonio, oltre ad eventuali altri elementi patrimoniali della scissa, azioni/quote proprie (già detenute nella scissa).
 - Scissione in società unipersonali attuata attraverso la costituzione di un numero di società unipersonali pari al numero dei soci della scissa, ai quali sia attribuita la titolarità esclusiva delle quote o delle azioni di ciascuna beneficiaria, con la contestuale attribuzione alle beneficiarie di una porzione patrimoniale sostanzialmente proporzionale alla partecipazione detenuta nella scissa e la conservazione, nella scissa, delle originarie proporzioni di partecipazione al capitale, fermo restando l'imprescindibile requisito del consenso unanime dei soci coinvolti. Cfr. Consiglio Regionale dei Notai della Campania Notarile, Massima n. 28.
-



Riconducibile allo schema della operazione, seppure atipica, è la fattispecie di **scissione negativa**.

Con il termine scissione negativa si intende una scissione atipica con cui viene assegnato, a una (o più) società beneficiarie, un insieme di elementi patrimoniali attivi e passivi con valore contabile netto negativo, distinguendo però due casi:

- 1) il patrimonio scisso può essere contabilmente negativo ma con valore “reale” positivo;
- 2) gli elementi patrimoniali assegnati possono essere di valore sia contabile che economico negativo.

In merito alla legittimità della scissione contabilmente negativa ma realmente positiva, l'orientamento prevalente in dottrina e nella prassi, si è espresso positivamente, a condizione che sia possibile, laddove necessario, determinare il rapporto di concambio.

In prassi cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, L.E.1. (Scissione o Fusione negativa - 1° pubbl. 9/2008) che ritiene ammissibile «*la scissione, anche non proporzionale, mediante assegnazione a una o più beneficiarie di un insieme di elementi patrimoniali attivi il cui valore contabile sia inferiore a quello dell'insieme degli elementi passivi (cosiddetta "scissione negativa")*». Si veda anche Consiglio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia, Massime 1 e 2, Luglio 2016, “Scissione negativa” (a cura della Commissione Diritto Societario del Consiglio Notarile di Roma e Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 72 del 15 novembre 2005, Imputazione del disavanzo "da concambio" nella fusione e nella scissione (art. 2504-bis, comma 4, c.c.).

Per approfondimenti: Documento del 19 luglio 2018 CNDCEC e FNC “*La scissione negativa: ammissibilità civilistica e profili contabili*”.



2. Aspetti civilistici

- **I documenti necessari per l'operazione di scissione**

- ❖ progetto di scissione;
- ❖ situazione patrimoniale;
- ❖ relazione degli amministratori;
- ❖ relazione degli esperti.



a) Progetto di scissione - *Art. 2506 bis c.c. (Art. 2501-ter – Progetto di fusione)*

Il comma 1 dell'articolo 2506-bis del Codice Civile stabilisce che: *"l'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell'articolo 2501-ter ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in danaro"*.

Il progetto di scissione è unico per tutte le società partecipanti, e deve essere approvato dagli organi amministrativi di ciascuna società che partecipa all'operazione (se tutte le beneficiarie sono di nuova costituzione, il progetto di scissione deve essere redatto dai soli amministratori della società trasferente).



Nel progetto di scissione è necessario indicare (cfr. Artt. 2506 *bis* c.c. 2501-ter c.c. e):

- 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla scissione;
 - 2) gli atti costitutivi delle società beneficiarie con le eventuali modificazioni derivanti dalla scissione;
 - 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro;
 - 4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote delle società beneficiarie;
 - 5) la data a partire dalla quale le azioni o quote di nuova emissione delle beneficiarie partecipano agli utili;
 - 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni della società trasferente sono imputabili al bilancio delle beneficiarie;
 - 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
 - 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione.
-



Oltre a quanto sopra, per espressa previsione normativa, dal progetto di scissione deve risultare *“l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie”*.

Mancata indicazione nel progetto di scissione elementi patrimoniali (art. 2506-bis co. 2 e 3 c.c.)

Se dal progetto di scissione non sono desumibili i criteri di ripartizione di elementi dell’attivo o del passivo:

- per le poste dell’attivo:
 - **nella scissione totale:** l’elemento dell’attivo deve essere ripartito tra le società beneficiarie attraverso l’adozione di un criterio di ripartizione proporzionale alla quota di patrimonio netto effettivo trasferito a ciascuna di esse;
 - **nella scissione parziale:** l’elemento dell’attivo rimane in capo alla società trasferente;



-
- per le poste del passivo:
 - **nella scissione totale**: rispondono in solido le società beneficiarie.
 - **nella scissione parziale**: per le passività rispondono solidalmente sia la società scissa sia le società beneficiarie.



Deposito del progetto di scissione

Almeno trenta giorni prima della data fissata per la relativa approvazione da parte dell'assemblea, il progetto di scissione deve restare depositato in copia presso le sedi delle società partecipanti ovvero pubblicati sul sito internet delle stesse, fatto salvo il caso di rinuncia da parte dei soci con consenso unanime (articolo 2501-septies, comma 1, c.c.); deve poi essere depositato presso il registro delle imprese (articolo 2501-ter, comma 4, c.c.). Essendo posto nell'interesse esclusivo dei soci, questo termine può essere derogato con il consenso degli stessi.



b) Situazione patrimoniale (Art. 2506-ter co.1 e 3 del Codice Civile)

L'organo amministrativo di ciascuna delle società partecipanti alla scissione è tenuto a redigere la situazione patrimoniale:

- riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni dal giorno in cui il progetto di scissione è stato depositato presso la sede della società;
- con l'osservanza delle norme previste per la redazione del bilancio d'esercizio.

La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno in cui il progetto di scissione è stato depositato presso la sede della società.

L'organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione della situazione patrimoniale previo consenso unanime dei soci oppure ai sensi dell'art. 2506 ter co. 3, c.c.



b) Relazione degli amministratori (Art. 2506-ter co.2 e 3 del Codice Civile)

L'organo amministrativo di ciascuna società partecipante è tenuto a predisporre una relazione illustrativa avente la finalità di illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di scissione e, in particolare, il rapporto di cambio delle azioni o quote.

La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa.

L'organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione della relazione degli amministratori previo consenso unanime dei soci oppure ai sensi dell'art. 2506 ter co. 3, c.c.



b) Relazione degli esperti (Art. 2506-ter 3 del Codice Civile – art. 2501- sexies c.c.)

L'articolo 2506-ter del Codice Civile richiede la redazione di una relazione da parte di esperti indipendenti in relazione alla congruità del rapporto di cambio.

La relazione degli esperti non è richiesta se vi rinunciano all'unanime i soci nonché ai sensi dell'art. 2506 ter co. 3, c.c.



c) Deposito degli atti prima dell'assemblea (Articolo 2501-septies richiamato dall'articolo 2506-ter per l'operazione di scissione)

Almeno 30 giorni prima della data fissata per la delibera, presso le sedi delle società partecipanti devono restare depositati in copia:

- 1) il progetto di scissione;
- 2) le relazioni degli amministratori e degli esperti;
- 3) i bilanci degli ultimi tre esercizi con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e il controllo contabile (nonché, per le società quotate in borsa, le relative relazioni di certificazione a quei bilanci);
- 4) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti.

Durante questo periodo i soci hanno diritto a prendere visione di questi documenti ed ottenerne gratuitamente una copia. Il termine di trenta giorni per il deposito degli atti sopra elencati può essere derogato previa rinuncia da parte dei soci espressa con consenso unanime.



d) Approvazione delle assemblee delle società partecipanti (Articolo 2502 c.c. richiamato dall'articolo 2506-ter per l'operazione di scissione)

La scissione deve essere approvata dall'assemblea di ciascuna delle società partecipanti mediante l'approvazione del relativo progetto. Nello specifico, il progetto di scissione deve essere approvato:

- nelle società di persone: con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno agli utili;
- nelle società di capitali: secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto.

In linea generale il progetto di scissione può essere approvato dall'assemblea delle società partecipanti trascorsi almeno trenta giorni dalla relativa iscrizione presso il registro delle imprese. E' comunque riconosciuta la possibilità dei soci di rinunciare a questo termine previo consenso unanime.



e) Iscrizione delle delibere presso il registro delle imprese (Articolo 2502 -bis c.c. richiamato dall'articolo 2506-ter per l'operazione di scissione)

Dopo l'approvazione del progetto, le delibere di scissione delle singole società, con i documenti previsti dall'articolo 2501-septies del Codice Civile, devono essere depositati per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Ai sensi dell'articolo 2503 del Codice Civile (richiamato dall' 2506-ter per l'operazione di scissione, la scissione può essere attuata dopo il decorso di sessanta giorni dall'iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese (Opposizione dei creditori).

f) Atto di scissione (Articolo 2504 c.c. richiamato dall'articolo 2506-ter per l'operazione di scissione)

Il procedimento di scissione si conclude con la stipulazione dell'atto di scissione. Indipendentemente dal tipo di società partecipante, l'atto di scissione deve essere stipulato per atto pubblico e deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese in cui è posta la sede delle società partecipanti.



f) Effetti della scissione (art. 2506 – quater c.c.)

La scissione ha effetto dall'ultima iscrizione dell'atto nel registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie (articolo 2506-quater del Codice Civile). È, tuttavia, possibile stabilire una data successiva, tranne che nell'ipotesi di scissione con costituzione di nuove società.

Viceversa, per gli effetti previsti dall'articolo 2501-ter, numeri 5 e 6 (ovvero la data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili e data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti sono imputate al bilancio delle società partecipanti) possono essere stabilite date anteriori.

(In caso di retrodatazione degli effetti contabili della scissione: i fatti di gestione della società scissa sono direttamente imputabili alla contabilità delle società beneficiarie già a partire dalla data di retroazione degli effetti).



f) Effetti della scissione (art. 2506 – quater c.c.)

La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria (Art. 2506-quater c.c. co.3) secondo cui *«Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico»*. Invece ai fini tributari vi è responsabilità illimitata e solidale delle società beneficiarie per i debiti fiscali della società scissa. (cfr. Corte Cost. Sent. 26 aprile 2018, n. 90).



CASO PRATICO





La società “X” S.p.A. attua un’operazione di scissione conferendo l’intero patrimonio aziendale a due nuove società costituite a seguito degli apporti di scissione: società “A” e società “B”.

La scissione è totale e proporzionale.

La compagine azionaria della società “X” è la seguente:

- il socio Y detiene il 60% del capitale sociale;
 - il socio Z detiene il 40% del capitale sociale.
-





Situazione patrimoniale di “X” S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE SOCIETA' X			
Immobilizzazioni tecniche	150.000	Capitale sociale	50.000
Liquidità	20.000	Riserve	5.000
		Utile	10.000
		Fondo amm.to immob.	100.000
		Debiti	5.000
Totale attività	170.000	Tot. passività e netto	170.000



Scomposizione della struttura patrimoniale di “X” S.p.A. per la determinazione dei rami da scindere

	Società A	Società B
Immobilizzazioni tecniche	90.000	60.000
Liquidità	11.000	9.000
Totale	101.000	69.000
Fondo amm.to	60.000	40.000
Debiti	4.000	1.000
Capitale sociale	37.000	28.000
Totale	101.000	69.000



Scritture in p.d. - scritture contabili della scissa

Diversi	a	Diversi		101.000
Debiti			4.000	
F. amm.to			60.000	
Società A c/ scissione			37.000	
	a	Immobil. Tecniche	90.000	
	a	Liquidità	11.000	
Diversi	a	Diversi		69.000
Debiti			1.000	
F. amm.to			40.000	
Società B c/ scissione			28.000	
	a	Immobil. Tecniche	60.000	
	a	Liquidità	9.000	



Alternativamente, le scritture iniziali di chiusura dei conti della società scissa possono essere aggregate in un'unica scrittura a prescindere dal numero di società beneficiarie:

Diversi	a	Diversi		170.000
Debiti			5.000	
F. amm.to			100.000	
Società A c/scissione			37.000	
Società B c/scissione			28.000	
	a	Immobil. Tecniche	150.000	
	a	Liquidità	20.000	

I conti “Società A c/scissione” e “Società B c/scissione” sono conti transitori che rappresentano le quote di patrimonio netto assegnate alle due società beneficiarie.



Diversi	a	Diversi		65.000
Azioni società A			37.000	
Azioni società B			28.000	
	a	Società A c/scissione	37.000	
	a	Società B c/scissione	28.000	
Azionista Y c/scissione	a	Diversi		39.000
	a	Azioni Società A	22.200	
	a	Azioni Società B	16.800	
Azionista Z c/scissione	a	Diversi		26.000
	a	Azioni Società A	14.800	
	a	Azioni Società B	11.200	
Diversi	a	Diversi		65.000
Capitale sociale			50.000	
Riserve			5.000	
Utili			10.000	
	a	Azionista Y c/scissione	39.000	
	a	Azionista Z c/scissione	26.000	



**Scritture in p.d. - scritture contabili delle beneficiarie:
società "A"**

Diversi	a	Capitale sociale		37.000
Azionista Y c/sottosc.			22.200	
Azionista Z c/sottosc.			14.800	
Diversi	a	Diversi		101.000
Immobilizz. Tecniche			90.000	
Liquidità			11.000	
	a	Debiti	4.000	
	a	Fondo amm.to	60.000	
	a	Società X c/scissione	37.000	
Società X c/scissione	a	Diversi		37.000
	a	Azionista Y c/sottoscriz.	22.200	
	a	Azionista Z c/sottoscriz.	14.800	



Situazione patrimoniale di “A” S.p.A. *post scissione*

SITUAZIONE PATRIMONIALE SOCIETA' A			
Immobilizzazioni tecniche	90.000	Capitale sociale	37.000
Liquidità	11.000		
		Fondo amm.to immob.	60.000
		Debiti	4.000
Totale attività	101.000	Tot. passività e netto	101.000



**Scritture in p.d. - scritture contabili delle beneficiarie:
società "B"**

Diversi	a	Capitale sociale		28.000
Azionista Y c/sottosc.			16.800	
Azionista Z c/sottosc.			11.200	
Diversi	a	Diversi		69.000
Immobilizz. Tecniche			60.000	
Liquidità			9.000	
	a	Debiti	1.000	
	a	Fondo amm.to	40.000	
	a	Società X c/sciss.	28.000	
Società X c/scissione	a	Diversi		28.000
	a	Azionista Y c/sottoscr.	16.800	
	a	Azionista Z c/sottoscr.	11.200	



Situazione patrimoniale di “B” S.p.A. *post scissione*


SITUAZIONE PATRIMONIALE SOCIETA' B			
Immobilizzazioni tecniche	60.000	Capitale sociale	28.000
Liquidità	9.000		
		Fondo amm.to immob.	40.000
		Debiti	1.000
Totale attività	69.000	Tot. passività e netto	69.000



La Alfa S.p.A. è un'impresa industriale e immobiliare.

La compagine azionaria della società è la seguente:

- il socio Rossi possiede 16.000 azioni da nominali euro 10.000 cad. pari al 10% del capitale sociale;
 - il socio Bianchi possiede 16.000 azioni da nominali euro 10.000 cad. pari al 10% del capitale sociale;
 - la Beta industriale S.p.A. possiede 128.000 azioni da nominali euro 10.000 cad. pari all'80% del capitale sociale;
 - il patrimonio netto di Alfa S.p.A. alla data della scissione è di euro 2.000 milioni;
 - il valore del capitale economico attribuibile alla S.p.A. Alfa è pari a euro 4.000 milioni, di cui euro 1.200 imputabili all'attività immobiliare e euro 2.800 all'attività industriale.
-



Soci	N° azioni	VN unitario	VN complessivo
Rossi	16.000	10.000	160.000.000
Bianchi	16.000	10.000	160.000.000
Beta S.p.A.	128.000	10.000	1.280.000.000
Totale	160.000		1.600.000.000

Capitale sociale = euro 1.600 milioni


Capitale netto = euro 2.000 milioni

Capitale economico = euro 4.000 milioni { Euro 2.800 mil. ramo industriale (70%)
Euro 1.200 mil. ramo immobiliare (30%)



Si vuole effettuare una scissione totale, proporzionale, con le seguenti caratteristiche:

- ❑ alla Beta Industriale S.p.A. viene trasferito il “ramo” industriale di Alfa;
- ❑ alla Zeta Immobiliare S.p.A. viene trasferito il “ramo” immobiliare di Alfa.





Società Beta Industriale S.p.A.

- ❑ Il capitale sociale di Beta industriale è pari a euro 4.000 milioni, suddiviso in 400.000 azioni da euro 10.000 cad.;
- ❑ il valore del capitale economico di Beta industriale è pari a euro 16.000 milioni;
- ❑ il valore della partecipazione di Beta industriale in Alfa è pari a euro 3.000 milioni. Tale valore è idealmente suddiviso in funzione del valore economico dei due rami della scissa:
 - “ramo” industriale: $70\% \cdot 3.000 =$ euro 2.100 milioni;
 - “ramo” immobiliare: $30\% \cdot 3.000 =$ euro 900 milioni.

Società Zeta Immobiliare S.p.A.

- ❑ Il capitale sociale di Zeta è pari a euro 1.000 milioni, suddiviso in 100.000 azioni da euro 10.000 cad.;
 - ❑ il valore del capitale economico di Zeta è pari a euro 1.250 milioni.
-



Differenze di scissione

Differenze da concambio: sorgono quando la società beneficiaria (già costituita) oppure in ipotesi di società neo-costituita con scissione non proporzionale.

Disavanzo da concambio = è ottenuto dalla differenza positiva tra l'aumento di capitale sociale effettuato dalla beneficiaria a favore dei soci della scissa e il valore contabile netto dell'apporto effettuato in sede di scissione alla beneficiaria dai soci della scissa.

Avanzo da concambio = è ottenuto dalla differenza negativa tra l'aumento di capitale sociale effettuato dalla beneficiaria a favore dei soci della scissa e il valore contabile netto dell'apporto effettuato in sede di scissione alla beneficiaria dai soci della scissa.

Differenze da annullamento: sorgono quando la società beneficiaria detiene una partecipazione nella società scissa.

Disavanzo da annullamento = è dato dalla differenza positiva tra il valore contabile della frazione di partecipazione nella società scissa detenuta dalla beneficiaria e il valore contabile netto della quota del complesso aziendale trasferito dalla scissa alla beneficiaria.

Avanzo da annullamento = è dato dalla differenza negativa tra il valore contabile della frazione di partecipazione nella società scissa detenuta dalla beneficiaria e il valore contabile netto della quota del complesso aziendale trasferito dalla scissa alla beneficiaria.



Situazione contabile di Alfa spa al 30.04.2020

<i>ATTIVO</i>		<i>PASSIVO E NETTO</i>	
Fabbricati in locazione a terzi	4.000	Fondo amm.to fabbr. in locaz.	1.120
Fabbricati industriali	800	Fondo amm.to fabbr. industr.	120
Impianti e macchinari	860	Fondo amm.to imp. e macch.	260
Automezzi	160	Fondo amm.to automezzi	40
Rimanenze di magazzino	1.100	Capitale sociale	1.600
Crediti verso clienti	740	Riserva legale	320
Banca e cassa	140	Utile di periodo	80
		Fondo rischi vari	18
		TFR lav. subordinato	478
		Debiti verso fornitori	1.764
		Mutui passivi	2.000
Totale attivo	7.800	Totale passivo e netto	7.800



Scomposizione della struttura patrimoniale di Alfa S.p.A. per la determinazione dei rami da scindere

:

	<i>Ramo industriale</i>	<i>Ramo immobiliare</i>
Fabbricati in locazione a terzi		4.000
Fondo amm.to fabbr. in locaz.		(1.120)
Fabbricati industriali	800	
Fondo amm.to fabbr. industr.	(120)	
Impianti e macchinari	860	
Fondo amm.to imp. e macch.	(260)	
Automezzi	160	
Fondo amm.to automezzi	(40)	
Rimanenze di magazzino	1.100	
Crediti verso clienti	740	
Banca e cassa	140	
Totale attivo	3.380	2.880



Scomposizione della struttura patrimoniale di Alfa S.p.A. per la determinazione dei rami da scindere

	<i>Ramo industriale</i>	<i>Ramo immobiliare</i>
Capitale sociale	960	640
Riserva legale	192	128
Utile di periodo	48	32
Fondo rischi vari	18	–
TFR lav. subordinato	430	48
Debiti verso fornitori	1.732	32
Mutui passivi	–	2.000
Totale passivo e netto	3.380	2.880



Situazione contabile di Beta e Zeta al 30.04.2020

	<i>Beta industriale</i>	<i>Zeta immobiliare</i>
Impianti	5.000	–
Fabbricati	–	900
Partecipazioni in “Alfa” (80%)	3.000	–
Crediti verso clienti	2.000	200
Totale attivo	10.000	1.100
Capitale netto	4.000	1.000
Debiti verso fornitori	4.000	–
F.do amm.to impianti	1.000	–
F.do amm.to fabbricati	–	100
F.do TFR	1.000	–
Totale passivo e netto	10.000	1.100



Scissione del ramo d'azienda industriale di Alfa S.p.A. a favore di Beta Industriale S.p.A.

- ❑ Quota del valore economico del **ramo industriale** di pertinenza dei soci Rossi e Bianchi:

euro 2.800 milioni x 20% = euro 560 milioni

- ❑ Valore economico di un'azione di Beta S.p.A. da attribuire ai soci Rossi e Bianchi:

euro 16.000 milioni : 400.000 azioni = euro 40.000

- ❑ Numero di azioni di Beta da attribuire ai soci Rossi e Bianchi:

euro 560 milioni : euro 40.000 = 14.000 azioni

(di cui 7.000 a Rossi e 7.000 a Bianchi)



Rapporto di cambio:

☐ Numero di azioni di Alfa di proprietà di Rossi e Bianchi:

azioni $160.000 \times 10\% = 16.000$ azioni di Rossi

azioni $160.000 \times 10\% = 16.000$ azioni di Bianchi

(totale azioni dei soci Bianchi e Rossi: 32.000 azioni)

☐ Numero azioni di Beta da assegnare ai soci Rossi e Bianchi:

azioni 14.000 (7.000 a Rossi; 7.000 a Bianchi)

☐ Rapporto di cambio tra azioni di Beta S.p.A. e Alfa S.p.A.:

$$\frac{14.000}{32.000} = \frac{7}{16}$$

$$32.000 = 16$$

(quindi 7 azioni di Beta S.p.A. ogni 16 azioni di Alfa S.p.A.)

Infatti:

$$32.000 \times \frac{7}{16} = 14.000 \text{ azioni}$$



Differenze contabili di scissione derivanti dal trasferimento a Beta industriale del ramo di attività industriale di Alfa

1 Da concambio

La differenza di concambio viene determinata dal confronto tra la quota di PN del ramo industriale in Alfa di competenza degli azionisti di Alfa Rossi e Bianchi e la quota di PN che gli azionisti avranno nella società Beta Industriale a seguito della scissione del ramo industriale.

Aumento di capitale sociale di Beta industriale riservato ai soci Bianchi e Rossi:

$$\begin{aligned} & \text{azioni } 14.000 \times 10.000 = \\ & \text{euro } 140 \text{ milioni aumento di capitale sociale Beta industriale (A)} \end{aligned}$$

Quota del PN (ramo industriale) di Alfa trasferito a Beta industriale di pertinenza dei soci Bianchi e Rossi:

$$\text{euro } 1.200 \text{ milioni} \times 20\% = \text{euro } 240 \text{ milioni (B)}$$

$$(A) - (B) = 140 \text{ milioni} - 240 \text{ milioni} = 100 \text{ milioni}$$

avanzo di scissione da concambio



Da annullamento:

Nasce dalla differenza tra la quota di PN del ramo industriale di pertinenza di Beta e il valore di carico della stessa.

Quota del PN (ramo industriale) di Alfa trasferito a Beta industriale di pertinenza di quest'ultima:

$$\text{euro } 1.200 \text{ milioni} \times 80\% = 960 \text{ mil (A)}$$

Valore complessivo della partecipazione Alfa nella contabilità di Beta =
euro 3.000 milioni

Il valore attribuibile al ramo industriale =
euro 2.100 milioni (B)

$$(A) - (B) = 960 \text{ milioni} - 2.100 \text{ milioni} = 1.140 \text{ milioni}$$

disavanzo di scissione da annullamento



Scissione del ramo d'azienda immobiliare di Alfa S.p.A. a favore di Zeta S.p.A.

☐ Quota del valore economico del **ramo immobiliare** di Alfa S.p.A. euro 1.200 milioni.

☐ Valore economico di un'azione di Zeta immobiliare S.p.A. :
euro 1.250 milioni : 100.000 azioni = euro 12.500

☐ Numero di azioni di Zeta da attribuire ai soci di Alfa S.p.A.:
euro 1.200 milioni : 12.500 = 96.000 azioni

☐ Rapporto di cambio tra azioni di Zeta S.p.A. e Alfa S.p.A.:

$$\frac{96.000}{160.000} = \frac{3}{5}$$

(quindi 3 azioni di Zeta S.p.A. ogni 5 azioni di Alfa S.p.A.)

Infatti:

$$160.000 \times \frac{3}{5} = 96.000 \text{ azioni}$$



Differenze contabili di scissione derivanti dal trasferimento a Zeta immobiliare del ramo di attività immobiliare di Alfa

Da concambio

La differenza di concambio viene determinata dal confronto tra la quota di PN del ramo immobiliare in Alfa di competenza degli azionisti di Alfa e la quota di PN che gli azionisti avranno nella società Zeta Immobiliare a seguito della scissione del ramo immobiliare

Aumento di capitale sociale di Zeta immobiliare riservato ai soci di Alfa:

azioni 96.000 x 10.000 = euro 960 mil (A)

PN contabile del ramo immobiliare di Alfa S.p.A trasferito a Zeta immobiliare:

euro 800 milioni (B)

(A) - (B) = 960 milioni - 800 milioni = 160 milioni
disavanzo di scissione da concambio



4. Aspetti fiscali della scissione societaria

a) Neutralità della scissione Art. 173 del TUIR

Neutralità in capo alle società partecipanti

I primi tre commi dell'articolo 173 prevedono la neutralità fiscale della scissione con riferimento sia alle società partecipanti (commi 1 e 2) sia ai soci della società scissa (comma 3).

In particolare, il comma 1 stabilisce che *«La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento»*.



Aspetti fiscali della scissione societaria

Il comma 2 dell'articolo 173 specifica chiaramente che, ai fini della determinazione del reddito delle società partecipanti, l'eventuale disavanzo o avanzo di scissione (da concambio e/o annullamento) devono considerarsi fiscalmente irrilevanti.

Nell'ipotesi in cui l'eventuale disavanzo dovesse essere imputato al maggior valore dei beni della società beneficiaria:

- l'operazione di scissione continua ad essere fiscalmente neutra;
 - **Affrancamento:** Possibilità di riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio dalla società beneficiaria per effetto dell'imputazione del disavanzo stesso, dietro versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP.
 - nella dichiarazione dei redditi è necessario compilare un prospetto di riconciliazione (quadro RV) del valore civilistico e fiscale dei beni che sono stati iscritti in bilancio dalla società beneficiaria.
-



Aspetti fiscali della scissione societaria

Affrancamento "ordinario" (art. 176 co. 2-ter del TUIR)

Il comma 15-bis dell'articolo 173 riconosce la possibilità della società beneficiaria di applicare, con le stesse modalità, condizioni e termini previsti, l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR ai fini del riconoscimento dei maggiori valori che dovessero essere iscritti in bilancio dalla società stessa per effetto dell'operazione di scissione.

In particolare, l'imposta sostitutiva (ai fini IRES ed IRAP) è stabilita in misura pari:

al **12%**, sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di € 5.000.000;

al **14%**, sulla parte dei maggiori valori che eccede 5.000.000 di € e fino a 10.000.000 di €;

al **16%**, sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10.000.000 di €.



Aspetti fiscali della scissione societaria

Affrancamento derogatorio (art. 15 co. 10 del DL 185/2008)

In deroga al possibile affrancamento stabilito dal comma 2-ter dell'articolo 176 del TUIR l'articolo 15, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 prevede un'ulteriore facoltà, ovvero la possibilità di assoggettare gli eventuali maggiori valori che sono iscritti in bilancio a titolo di avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali a seguito di operazioni straordinarie (tra i quali, ovviamente, è ricompresa l'operazione di scissione) ad un'imposta sostitutiva con aliquota del 16% (anche in questo caso, l'opzione ha lo scopo di dare rilevanza fiscale ai maggiori valori che sono stati iscritti in bilancio).



Aspetti fiscali della scissione societaria

Bonus aggregazioni previsto dal Decreto Crescita (Ulteriore Deroga al regime di neutralità fiscale)

L'art. 11 (rubricato "Aggregazioni d'impres") del D.L. n. 34/2019 (cd "Decreto crescita") ha previsto l'introduzione di un'agevolazione fiscale temporanea consistente nella possibilità di affrancare gratuitamente i maggiori valori iscritti a seguito di operazioni di aggregazione aziendale, tramite operazioni di fusione, **scissione** e conferimento, fino ad un massimo di 5 milioni poste in essere a decorrere dall'**1.5.2019** al **31.12.2022**.

In deroga, dunque, alla ordinaria irrilevanza fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito della imputazione del disavanzo da concambio, sancita dal T.U.I.R., l'agevolazione comporta la deducibilità fiscale dei maggiori ammortamenti nonché il riconoscimento dei maggiori valori in sede di quantificazione di eventuali plusvalenze o minusvalenze da realizzo.

Unione
Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Roma

www.ugdceccroma.it



Grazie per l'attenzione

Gabriella Trinchese

Dottore Commercialista e Revisore contabile

Via Sicilia, 241 00187 - Roma

e-mail gabriella.trinchese@studiotrinchese.it
